



Provincia di Rimini

DECRETO

Reg. Gen. n. 84 Del 17-10-2019

OGGETTO: COMUNE DI MISANO ADRIATICO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DLGS 152/2006 RELATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO C2-5 IN VARIANTE PARZIALE AL PRG (VP 36).

IL PRESIDENTE

VISTO il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare la parte II relativa alle *"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)"*;

VISTA la L.R. n.9/08 *"Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"*;

VISTA la legge n. 56/2014 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* e in particolare le disposizioni relative alle province disciplinate ai sensi dei commi da 51 a 100 dell'art. 1;

VISTA la LR 24/2017 con oggetto *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, che all'art. 4 disciplina l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

PREMESSO che:



Provincia di Rimini

- in ottemperanza all'art. 15, comma 5 della L.R. 13/2015 le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle medesime ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS in attuazione della LR. 13/2015, fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;
- l'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 28116 del 22/10/2018, agli atti della Provincia con prot. n. 19253 del 23/10/2018, ha messo a disposizione, attraverso il sito istituzionale del Comune, gli elaborati di PUA in variante al PRG e il Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06, relativa all'intervento in oggetto;
- con la stessa nota, l'Amministrazione comunale ha inoltre trasmesso il piano ai soggetti competenti in materia ambientale individuati;
- nel Rapporto preliminare si evidenzia che il piano è relativo all'attuazione del comparto C2-5 in variante al PRG, la cui superficie territoriale è di 17106,00 mq. Una parte del comparto, destinata alla strada di collegamento che attraversa la ferrovia, viene ceduta al Comune senza opere, l'altra parte prevede la realizzazione di tre fabbricati ad uso residenziale distribuiti in tre lotti distinti; le modifiche oggetto di variante comportano una modifica grafica dell'area di intervento, includendo nel perimetro del comparto una modesta porzione di aree limitrofe, e relativa modifica normativa;

VISTA l'istruttoria tecnica compiuta sullo strumento urbanistico da ARPAE – SAC agli atti del Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio della Provincia con prot. n. 18597 del 15/10/2019;

CONSIDERATO che nella suddetta istruttoria tecnica si evidenziano le considerazioni che seguono e che si acquisiscono ai fini della valutazione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS:

- il Rapporto preliminare rileva una generale coerenza dell'intervento con la normativa ambientale di riferimento in quanto non evidenzia elementi critici che possono generare impatti ambientali significativi;
- il Rapporto preliminare evidenzia che il piano è conforme ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato;
- il Comune si è dotato del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), che prevede specifiche azioni per edifici residenziali di nuova costruzione in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici approvato con DGR 967/2015;



Provincia di Rimini

- Il Rapporto preliminare stabilisce che il progetto architettonico prevederà la realizzazione di edifici che rientreranno in classe energetica A/B attraverso le migliori soluzioni relative all'involucro edilizio sia relative alle soluzioni tecnico-impiantistiche;
- nel Rapporto preliminare si evidenziano impatti ambientali minimi mitigabili attraverso le scelte progettuali degli edifici e soluzioni tecnico-impiantistiche;
- La Provincia di Rimini con Decreto del Presidente n. 121 del 19/12/2018 ha formulato le osservazioni per quanto attiene gli aspetti urbanistici, con particolare riguardo all'ammissibilità degli interventi di nuova edificazione subordinata alla necessità che siano ricompresi in programmi generali di riqualificazione riferiti a sezioni territoriali strategiche e alla sottoscrizione di un Accordo Territoriale con la Provincia;
- i soggetti competenti in materia ambientale, che hanno espresso il loro parere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, non hanno evidenziato impatti ambientali significativi. In particolare, i pareri espressi sono così sintetizzati:
 - ARPAE SSA sez. Rimini: con nota prot. n. 148284 del 26/09/2019 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, in cui non si rilevano impatti ambientali significativi tenuto conto anche del parere favorevole con prescrizioni per la fase progettuale ed esecutiva, espresso ai sensi dell'art.19, lett. h, della LR 19/1982, in riferimento a clima acustico e impatto acustico, inquinamento luminoso e qualità dell'aria;
 - AUSL Rimini: con nota prot. n. 250046/P del 30/09/2019, trasmessa dal Comune di Misano A. in data 04/10/2019 con nota prot. n. 27906, agli atti con prot. n. 152762 del 04/10/2019, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari, esprime parere favorevole;
 - Consorzio di Bonifica della Romagna: con nota prot. n. 24188 del 06/09/2019, agli atti con prot. n. 138002 del 06/09/2019, per quanto di competenza non evidenzia criticità, consigliando, tuttavia, per le fasi autorizzative successive le opportune verifiche sulla compatibilità degli apporti introdotti dalle opere in progetto rispetto alle caratteristiche dei ricettori;
 - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti: con nota prot. n. 7026 del 05/11/2018 agli atti con prot. n. 10499 del 06/11/2018 chiarisce che il parere favorevole dell'Agenzia in merito alla VAS è condizionato alla valutazione specifica dei soggetti gestori Romagna Acque Soc. delle fonti SpA e Hera SpA, e pertanto stabilisce che *"solo qualora si presentasse, in relazione ai suddetti pareri, l'interferenza con le aree di salvaguardia e le zone di riserva della risorsa idrica destinata al consumo umano ovvero la necessità di realizzazione di nuove infrastrutture ovvero di estendimenti e/o potenziamenti del sistema della dotazioni esistenti del SII extracomparto dovrà essere richiesto il parere ad Atersir"*;
 - Romagna Acque Soc. delle Fonti SpA: con nota prot. n. 9129 del 19/09/2019, agli atti con prot. n. 144741 del 19/09/2019, chiarisce che l'intervento ricade all'interno della zona di rispetto allargata disciplinata dal D.lgs. 152/2006, riferita al pozzo "Fienile" e che le misure precauzionali adottate negli elaborati di progetto definitivo sono conformi a quanto disposto dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006;



Provincia di Rimini

- nei tempi previsti per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul Rapporto preliminare non sono pervenuti ulteriori pareri;

VALUTATO CHE:

- dalle analisi condotte nel Rapporto preliminare e dalle valutazioni condotte dai soggetti competenti in materia ambientale sul Piano, non emergono aspetti critici di carattere ambientale in base ai criteri elencati all'allegato I del D.lgs 152/2006;
- dovranno essere recepite le disposizioni previste dal PAES, che prevede specifiche azioni per edifici residenziali di nuova costruzione in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici approvato con DGR 967/2015; inoltre si dovrà dare attuazione all'art. 5 della LR 26/2004 che stabilisce che per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m², sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
- l'intervento è incluso nella zona di protezione dell'Osservatorio astronomico "N. Copernico", pertanto si sottolinea che le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti previsti dovranno essere conformi alle disposizioni della LR 19/2003 e relativa direttiva applicativa DGR 1732 del 12/11/2015, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.3 "Zone di particolare protezione dall'Inquinamento luminoso";

RITENUTO, in considerazione della significatività degli effetti ambientali determinati dal Piano e dell'istruttoria tecnica compiuta sullo strumento urbanistico da ARPAE - SAC, che non sia necessario l'assoggettamento a procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs 152/06;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le competenze degli organi istituzionali;

ATTESA pertanto la propria competenza all'assunzione del presente atto;

SENTITA la Consigliera delegata all'Urbanistica e Pianificazione territoriale Barbara Di Natale, nominata con Decreto presidenziale n. 13 del 31/01/2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio, Ing. Fausto Sanguanini, ai sensi dell'art.



Provincia di Rimini

147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Economico Finanziario;

DECRETA

1. di escludere il Piano particolareggiato di iniziativa privata comparto C2-5 in variante parziale al PRG (VP 36), Comune di Misano Adriatico, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti negativi sull'ambiente tali da rendere necessario l'assoggettamento a procedura di VAS, con le seguenti prescrizioni:
 - a. in fase attuativa dovranno essere recepite le disposizioni previste dal PAES di cui si è dotata l'Amministrazione comunale, che prevede specifiche azioni per edifici residenziali di nuova costruzione in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici approvato con DGR 967/2015; inoltre, si dovrà dare attuazione all'art. 5 della LR 26/2004 che stabilisce che per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m², sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
 - b. poiché l'intervento è incluso nella zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso a favore dell'Osservatorio astronomico "N. Copernico", le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti previsti dovranno essere conformi alle disposizioni della LR 19/2003 e relativa direttiva applicativa DGR 1732 del 12/11/2015, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.3 "Zone di particolare protezione dall'Inquinamento luminoso";
 - c. dovranno essere recepite le prescrizioni formulate dai soggetti competenti in materia ambientale per la fase progettuale dell'intervento;
2. di demandare al Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio ogni adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento;



Provincia di Rimini

3. di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio dell'ente ai sensi del regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010.

Rimini lì 17-10-2019

il Presidente
Riziero Santi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate